

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-704 del 06/02/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-746 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **FAENZA DEPURAZIONI SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'**ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO** (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Faenza Depurazioni srl con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, in corso di riesame;
- in particolare, con determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4560 del 15/09/2021, tale AIA veniva aggiornata per modifica non sostanziale riguardante l'installazione di due nuove apparecchiature denominate WRT 15000/L e WRT 15000. La linea fanghi che tratta i residui della depurazione e del trattamento rifiuti liquidi veniva integrata da una nuova apparecchiatura di disidratazione/essiccamento fanghi, operante sotto vuoto (WRT 15000), con lo scopo di ridurre ulteriormente il contenuto d'acqua presente nei fanghi in uscita dal sistema di filtropresse; la Sezione 1 di trattamento chimico-fisico rifiuti veniva integrata da una nuova apparecchiatura utilizzata come concentratore, operante sotto vuoto (WRT 15000L), con lo scopo di limitare i trattamenti richiesti da alcune tipologie di rifiuti liquidi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi presentata parallelamente al riesame dell'AIA da Faenza Depurazioni srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 02/09/2024 (ns. PG/2024/158570) come successivamente integrata in data 11/11/2024 (ns. PG/2024/203853) in risposta alla richiesta formulata da ARPAE SAC ai fini istruttori (ns. PG/2024/183514) e in data 14/11/2024 (ns. PG/2024/206342) a titolo volontario, riguardante la riconversione al trattamento di rifiuti liquidi conferiti con autobotte dell'apparecchiatura denominata WRT 15000, senza alcun incremento dei quantitativi e delle tipologie (codici EER) di rifiuti autorizzati;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella

definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO che l'apparecchiatura WRT 15000 veniva avviata a far tempo dal 18/05/2022 ma già in fase di messa in esercizio si palesavano scarsi risultati in termini di efficienza, per cui risulta ferma in stand by dall'estate 2022. Con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta la riconversione al trattamento di rifiuti liquidi conferiti con autobotte dell'apparecchiatura denominata WRT 15000 da affiancare all'apparecchiatura WRT 15000/L nell'operazione di concentrazione/disidratazione di rifiuti liquidi come parte integrante della Sezione 1 dell'installazione;

CONSIDERATO che tale intervento, rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 04/09/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/158928), in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITA in data 05/12/2024 (ns. PG/2024/220715) la relazione tecnica istruttoria e il parere di competenza sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/159226;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come

successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Faenza Depurazioni srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e**

biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque reflue di scarico (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 02/09/2024 (ns. PG/2024/158570.), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi con versamento effettuato in data 29/08/2024 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, è da considerare la riconversione al trattamento di rifiuti liquidi conferiti con autobotte dell'apparecchiatura denominata WRT 15000 da affiancare all'apparecchiatura WRT 15000/L nell'operazione di concentrazione/disidratazione di rifiuti liquidi come parte integrante della Sezione 1 dell'installazione.

L'utilizzo delle due apparecchiature WRT 15000/L e WRT 15000 che possono funzionare anche simultaneamente e con le medesime finalità, prevede di concentrare i rifiuti liquidi in ingresso alla Sezione 1. Tale sistema è finalizzato esclusivamente a potenziare il processo di trattamento rifiuti liquidi della Sezione 1 (pretrattamento) e consiste nella concentrazione sottovuoto di rifiuti con caratteristiche che ne impediscono il solo trattamento con la fase chimico-fisica doppio stadio tradizionale della Sezione 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti al punto PU2.

Nell'assetto impiantistico modificato, la Sezione 1 di trattamento chimico-fisico rifiuti viene quindi integrata da due apparecchiature utilizzate come concentratore, operanti sotto vuoto (WRT 15000L e WRT 15000), con lo scopo di limitare i trattamenti richiesti da alcune tipologie di rifiuti liquidi, diminuendo i chemicals utilizzati e il quantitativo di fanghi prodotti: il residuo evaporato condensato viene reinviato in testa alla Sezione 1 (senza passaggio in serbatoi intermedi) per essere sottoposto a trattamento chimico-fisico e successivamente alla Sezione 2.

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti trattati** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

22) Il processo nella Sezione 1 deve essere condotto con le seguenti modalità in relazione a determinate caratteristiche dei rifiuti, ovvero:

- rifiuto che entra e va a trattamento chimico-fisico a batch tradizionale Sezione 1;
- rifiuto che entra e va ad uno specifico serbatoio TK facente parte del trattamento chimico-fisico a batch tradizionale Sezione 1 esclusivamente per la correzione di alcuni parametri; successivamente tale rifiuto viene avviato alle WRT (una delle due) e poi avviato a trattamento chimico-fisico a batch tradizionale Sezione 1;
- rifiuto che entra e va direttamente alle WRT; successivamente il concentrato viene avviato a trattamento chimico-fisico a batch tradizionale Sezione 1.

Le caratteristiche dei rifiuti che devono essere valutate per avviare i medesimi a una delle tre modalità sono esclusivamente le seguenti: pH, cloruri, nitrati, solfati, ammoniaca.

23) L'utilizzo delle apparecchiature WRT 15000/L e WRT 15000 avviene solo per alcune tipologie di rifiuti, per cui nel report annuale devono essere riportati il quantitativo e la loro tipologia (a consuntivo).

24) L'area di deposito fanghi prodotti dal processo di concentrazione/disidratazione di rifiuti liquidi dovrà essere separata dagli altri fanghi prodotti, debitamente identificata con segnaletica e codice EER. Tale area dovrà essere inserita anche nella planimetria depositi e stoccaggi, che deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo.

3. Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione e sua cronologia** riportato nell'AIA è aggiornato integrando il paragrafo D1) - Sezione D dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con le seguenti azioni:

➤ **Entro 30 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA deve essere trasmesso, tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, il Manuale di Gestione Operativa e le procedure integrate con le modalità di gestione delle due WRT indicando le potenzialità delle due WRT stesse ovvero la capacità massima di trattamento rifiuti e di produzione fanghi per ogni WRT; in tali documenti dovrà essere chiaramente disciplinato:

- identificazione (codice e ubicazione) dello specifico serbatoio TK facente parte del trattamento chimico-fisico a batch tradizionale Sezione I utilizzato esclusivamente per la correzione del parametro che viene identificato come critico prima dell'avvio del rifiuto alla WRT; deve essere specificato qual'è il parametro che viene identificato come critico e quale trattamento viene fatto nel serbatoio;
- come vengono tenute sotto controllo le caratteristiche vincolanti per la scelta dei tre processi di trattamento indicando le concentrazioni di riferimento, le modalità analitiche e relative metodiche, frequenza di controllo e dimensione del lotto di riferimento (per carico, etc) e come viene garantita la gestione della tracciabilità del flusso del rifiuto in ingresso;
- gestione dei fanghi che esitano dal trattamento con le WRT; a tale fine il gestore dovrà fornire, oltre all'aggiornamento del Manuale di gestione, anche le relative procedure e istruzioni operative tra le quali anche le IO_CTR_005 Rev.02 del 31/10/2022 e IO_CTR/06 Rev.00 del 01/08/2018. Si richiede inoltre chiarire le motivazioni che portano alla classificazione ovvero alla pericolosità del fango in uscita alle WRT, fino ad ora caratterizzato con EER 190206; deve essere chiarito il criterio di campionamento dei fanghi in cisternette (fornendone la volumetria), che viene proposto dal gestore su un campionamento medio omogeneo di 15 cisternette per un profilo completo di caratterizzazione e classificazione del rifiuto (indicandone il profilo e come è stato definito il mix omogeneo di rifiuti liquidi), ma a seguire viene indicato un campione medio rappresentativo per l'omologa del fango di 30 cisternette che avrebbe portato al codice pericoloso senza fornire indicazioni sulla dimensione effettiva del lotto di caratterizzazione; dovranno altresì essere forniti gli esiti analitici che hanno portato alla definizione del codice EER 190205* in via cautelativa. Si ribadisce che le analisi di caratterizzazione dei fanghi presenti nelle cisternette dovranno essere condotte da laboratorio dotato delle attrezzature e delle metodiche analitiche conformi a quanto previsto dalle norme di riferimento e firmato da tecnico di laboratorio abilitato.

➤ **Entro il 31 marzo 2025** deve essere realizzata la prevista tettoia di copertura fanghi. Con la comunicazione di fine lavori, il gestore dovrà precisare ad ARPAE SAC e ST di Ravenna la tipologia di fanghi depositati in tale area (tenuto conto che i fanghi in uscita dalle WRT 15000/L e 15000 sono gestiti con cisternette).

4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;

5. Di stabilire altresì che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi;

8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.